

<p>(AS.1908) senatori MANCONI e MAZZONI Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani</p>	<p>(AS.1939) senatore MORRA Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali</p>	<p>(AS.865) senatori FATTORINI, MANCONI, RUSSO, FALANGA, TRONTI, DECRISTOFARO, ROMANO, MAZZONI, GOTOR, DI BIAGIO, LO GIUDICE, Elena FERRARA e CONTE Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani</p>
<p style="text-align: center;">DISEGNO DI LEGGE</p> <p style="text-align: center;">Art. 1. <i>(Garante nazionale dei diritti umani)</i></p> <p>1. È istituito, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, il Garante nazionale dei diritti umani, di seguito denominato «Garante», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte. A tal fine, l'ordinamento riconosce un ruolo specifico in materia alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, per le particolari funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presso il quale opera il Comitato interministeriale per i diritti umani che assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nonché tra queste, gli organismi internazionali e il Garante nazionale dei diritti umani di cui alla presente legge.</p> <p>2. Il Garante opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, il Garante non può essere nominato tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.</p> <p>3. Il Garante è scelto tra persone di alta qualificazione nel settore dei diritti di riconosciuta</p>	<p style="text-align: center;">DISEGNO DI LEGGE</p> <p style="text-align: center;">Art. 1. <i>(Principi generali)</i></p> <p>1. La presente legge detta disposizioni, in attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nel diritto internazionale, nel diritto umanitario, pattizio e consuetudinario e in ottemperanza delle deliberazioni del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).</p> <p>2. Al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Commissione di cui all'articolo 2 può segnalare al Governo le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di libertà fondamentali non ancora ratificate dall'Italia e formulare proposte per l'attuazione dell'ordinamento statale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2. <i>(Istituzione e composizione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali)</i></p> <p>1. È istituita la Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei</p>	<p style="text-align: center;">DISEGNO DI LEGGE</p> <p style="text-align: center;">Art. 1. <i>(Principi generali)</i></p> <p>1. La presente legge detta disposizioni generali in materia di promozione e protezione dei diritti umani cui l'Italia si ispira secondo i principi contenuti nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali delle quali è parte.</p> <p>2. Al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui al comma 1, l'ordinamento riconosce un ruolo specifico in materia alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, per le particolari funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani che assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nonché tra queste, gli organismi internazionali e la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani di cui all'articolo 2 della presente legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2. <i>(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani)</i></p> <p>1. È istituita, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei</p>

<p>indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.</p> <p>4. Il Garante è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5. Il Garante dura in carica quattro anni e non può essere confermato per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo Garante.</p> <p>6. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può ricoprire cariche elettive o assumere incarichi di governo o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico; qualora sia docente universitario di ruolo, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.</p> <p>7. Al Garante compete un'indennità di funzione determinata ai sensi dell'articolo 3, commi da 44 a 52-<i>bis</i>, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, emanato ai sensi del citato comma 52-<i>bis</i>.</p> <p>8. In caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico, il Garante è immediatamente sostituito. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e</p>	<p>diritti umani e delle libertà fondamentali, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.</p> <p>2. La Commissione è istituita con poteri autonomi di organizzazione e senza vincoli di subordinazione gerarchica; è dotata di un proprio <i>staff</i> e di una propria sede per operare in maniera efficace e in piena indipendenza amministrativa, di giudizio e di valutazione.</p> <p>3. La Commissione è organo collegiale composto da sette componenti scelti tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza, di integrità, di coraggio, di elevata professionalità, con comprovate competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona, in Italia e all'estero.</p> <p>4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:</p> <p><i>a)</i> tre componenti sono scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative nell'attività nazionale e internazionale di difesa dei diritti umani e di protezione contro la discriminazione;</p> <p><i>b)</i> due componenti sono scelti nell'ambito della società civile tra soggetti impegnati nella promozione e nella protezione dei diritti umani;</p> <p><i>c)</i> due componenti sono scelti tra docenti universitari, in particolare di discipline pertinenti allo studio dei diritti umani o della filosofia.</p> <p>5. I componenti della Commissione sono nominati</p>	<p>diritti umani, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.</p> <p>2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, il Presidente, i due membri di cui al comma 3 del presente articolo e i funzionari di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge non possono essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.</p> <p>3. La Commissione è organo collegiale composto da un Presidente e da due membri scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.</p> <p>4. I due membri sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Il Presidente della Commissione è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5. Il Presidente e i due membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi componenti.</p> <p>6. I componenti della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche</p>
---	---	--

senza ritardo, e provvedono altresì alla nomina del nuovo Garante ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Al Garante così nominato si applicano le altre disposizioni del presente articolo.

Art. 2.

(Compiti del Garante)

1. Il Garante ha il compito di:

a) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia; valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano; verificare in particolare il rispetto dei diritti dei detenuti, se del caso prendendo visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e accedendo alle strutture in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quali istituti penitenziari, ospedali psichiatrici giudiziari ove esistenti nelle more della loro soppressione o strutture sanitarie destinate ad accogliere persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, comunità terapeutiche e di accoglienza, strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o cautelari, comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria; accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai migrati, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale;

b) verificare l'effettiva attuazione nel territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

c) collaborare con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti comunque

con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di nove soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani del Senato della Repubblica per la scelta dei componenti di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo di un elenco di sei soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani della Camera dei deputati per la scelta dei componenti di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo nonché di un elenco di sei soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani della Camera dei deputati per la scelta dei componenti di cui al comma 4, lettera c), del presente articolo a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di procedura basata su criteri di trasparenza ed evidenza pubblica, nel rispetto delle pari opportunità, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza dei due terzi, resta in carica per un anno e non può essere rieletto fino al termine del suo mandato.

6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. La prima nomina dei componenti della Commissione e del Presidente è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico; qualora siano professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo, sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.

7. Al Presidente della Commissione compete un'indennità di funzione determinata ai sensi dell'articolo 3, commi da 43 a 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Agli altri due membri compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

8. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo. Alla nomina del sostituto si provvede con le stesse modalità adottate per la nomina del Presidente o del membro da sostituire. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del componente della Commissione sostituito.

<p>denominati, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;</p> <p><i>d)</i> formulare, anche di propria iniziativa, pareri, raccomandazioni e proposte, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, ove necessario sollecitando la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani;</p> <p><i>e)</i> promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, nonché la diffusione della conoscenza delle norme nazionali e internazionali che regolano la materia;</p> <p><i>f)</i> predisporre e trasmettere alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta.</p> <p>2. Il Garante, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono tassativamente rispondere entro trenta giorni dalla richiesta. Il Garante, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3. <i>(Ufficio del Garante)</i></p>	<p>presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora si riscontrino manifeste violazioni degli obblighi di legge. A metà mandato essi sono comunque sottoposti a una procedura di controllo al fine di accertare l'eventuale mancanza delle competenze richieste e di valutare l'efficacia delle determinazioni adottate e dei risultati ottenuti, in funzione di un'eventuale riconferma degli incarichi o di una loro revoca. In ogni caso essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.</p> <p>7. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, incarico dirigenziale o proprietà di azioni di aziende pubbliche o private nonché con ogni professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva o governativa, e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Inoltre gli incarichi di presidente e di componente della Commissione comportano l'incompatibilità a svolgere ogni attività per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.</p> <p>8. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Della Commissione non possono far parte i magistrati in servizio.</p> <p>9. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione pari a un terzo</p>	<p>9. Restano salve le competenze di cui all'articolo 1, comma 2.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3. <i>(Competenze della Commissione)</i></p> <p>1. La Commissione ha il compito di:</p> <p><i>a)</i> monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia di cui all'articolo 1, comma 1;</p> <p><i>b)</i> promuovere la cultura dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, in particolare attraverso specifici percorsi informativi da realizzare nei vari ambiti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche, nonché campagne pubbliche di informazione attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;</p> <p><i>c)</i> formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera <i>a)</i>, pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1. La Commissione può, in particolare, proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;</p> <p><i>d)</i> formulare raccomandazioni e pareri al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;</p> <p><i>e)</i> contribuire a verificare l'effettiva attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;</p>
--	--	--

<p>1. Il Garante si avvale, per il suo funzionamento, dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.</p> <p>2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è istituito il ruolo organico del Garante e sono adottate le disposizioni per il transito nel suddetto ruolo del personale in servizio presso l'Ufficio di cui al comma 1, nonché le disposizioni per il funzionamento e l'organizzazione interna, per la predisposizione del bilancio e del rendiconto e quelle concernenti le procedure e le modalità di reclutamento. Il personale in servizio presso l'Ufficio di cui al presente articolo risponde esclusivamente al Garante.</p> <p>3. Con delibera del Garante, da pubblicare nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, sono definite le procedure di formazione e di adozione degli atti nonché l'articolazione dell'Ufficio.</p> <p>4. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. <i>(Spese)</i></p> <p>1. Alle spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante si provvede a valere sul fondo stanziato a tale scopo e iscritto in apposito capitolo dello stato</p>	<p>dell'indennità massima lorda prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il presidente in carica non è prevista alcuna indennità aggiuntiva.</p> <p>10. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente della Commissione cessa esclusivamente in caso di dimissioni o di sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina. Alla nomina del nuovo componente si provvede con le modalità previste dal comma 5.</p> <p>11. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifiche problematiche, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive, senza voto deliberativo e senza compenso, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3. <i>(Compiti della Commissione)</i></p> <p>1. La Commissione ha il compito di:</p> <p><i>a)</i> monitorare il rispetto dei diritti umani e degli abusi perpetrati ai danni di popoli, in Italia e all'estero con riferimento al diritto interno, a norme e trattati internazionali;</p> <p><i>b)</i> promuovere la cultura dei diritti umani e la divulgazione attraverso percorsi educativi e informativi dei principi e delle norme che regolano la materia coinvolgendo le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, promuovendo altresì campagne di informazione utilizzando altri mezzi di comunicazione, incluso <i>internet</i>, assicurandone</p>	<p><i>f)</i> collaborare per lo scambio di esperienze e per la migliore diffusione di buone pratiche con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;</p> <p><i>g)</i> valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltrare agli uffici competenti della pubblica amministrazione qualora non sia stata già adita l'autorità giudiziaria;</p> <p><i>h)</i> promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;</p> <p><i>i)</i> prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca, concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;</p> <p><i>l)</i> promuovere, presso le singole pubbliche amministrazioni, l'inserimento della materia relativa alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, in tutti i programmi di formazione e di aggiornamento dedicati al rispettivo personale, con riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza; ai fini della predisposizione di tali programmi, la Commissione può fornire assistenza e pareri alle amministrazioni.</p>
---	--	--

<p>di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5. (Copertura finanziaria)</p> <p>1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 662.575 per l'anno 2015 e in euro 1.735.150 a decorrere dall'anno 2016, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p> <p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>l'accessibilità anche alle persone con disabilità sensoriale;</p> <p><i>c)</i> creare un foro permanente per il pubblico confronto sull'operato della Commissione anche attraverso la predisposizione sul sito <i>internet</i> istituzionale della Commissione stessa di una piattaforma che consenta a ogni cittadino di dialogare su ogni tema legato all'operato della Commissione;</p> <p><i>d)</i> formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio, pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e alle Camere su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani. In particolare può proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, di adottare le opportune iniziative legislative, nonché i relativi regolamenti e atti amministrativi, e di promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni sul lavoro in base all'orientamento sessuale e all'etnia. Il Governo, a tale fine, sottopone alla Commissione i progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti, sentito il Comitato interministeriale per i diritti umani istituito presso il Ministero degli affari esteri;</p> <p><i>e)</i> esprimere pareri e formulare proposte al Governo ogni qualvolta siano in corso negoziati multilaterali o accordi bilaterali che abbiano a oggetto materie di competenza della Commissione o che possano incidere, anche indirettamente, sul livello di protezione garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani; proporre, altresì, al Governo di valutare, nei casi di palese e grave violazione dei diritti umani, la possibilità di annullamento di ogni tipo di contratto stipulato con il soggetto che ha commesso la violazione;</p>	<p>2. Al fine dell'attuazione del comma 1, la Commissione può richiedere la collaborazione dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), istituito con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.</p> <p>3. La Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di competenza conferendo ad uno dei membri l'incarico di coordinarne le attività.</p> <p>4. Le leggi di ratifica di convenzioni internazionali possono demandare alla Commissione funzioni derivanti dai relativi impegni internazionali in materia di diritti umani.</p> <p>5. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, in particolare per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>g)</i>, del presente articolo, la Commissione può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le amministrazioni interpellate devono rispondere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.</p> <p>6. Per le finalità di cui al comma 1, lettere <i>b)</i> e <i>g)</i>, del presente articolo, la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere, previa intese, a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La presente disposizione non si applica ai dati ed alle</p>
---	--	--

	<p><i>f)</i> assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, siano tenute in adeguata considerazione la promozione e la protezione dei diritti umani. I pareri espressi dalla Commissione devono risultare nel relativo procedimento decisionale;</p> <p><i>g)</i> verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali e al Comitato interministeriale per i diritti umani;</p> <p><i>h)</i> cooperare con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extraeuropei, agiscono nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani, della lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, in particolare con quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e dell'OSCE;</p> <p><i>i)</i> promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, come i difensori civici, cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani;</p> <p><i>l)</i> ricevere le eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o a limitazioni dei diritti, riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore, e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui al comma 2;</p> <p><i>m)</i> incentivare e sostenere tutte le azioni necessarie, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche della protezione dei diritti umani;</p>	<p>informazioni conservati nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché nella Banca dati nazionale del DNA di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85.</p> <p>7. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, anche ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera <i>g)</i>, del presente articolo, può effettuare visite, accessi e verifiche nei luoghi ove si sarebbe verificata la violazione. Per le medesime finalità, la Commissione può effettuare visite, accessi e verifiche presso le strutture indicate all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, all'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, previe intese con l'amministrazione responsabile, per esigenze organizzative e di sicurezza. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, altri organi dello Stato, collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.</p> <p>8. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e su parere conforme della Commissione, sono adottate le norme concernenti il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore</p>
--	---	---

	<p>n) promuovere la cultura dei diritti umani nei programmi scolastici delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, attraverso campagne informative e materie di studio ufficiali sul tema dei diritti umani;</p> <p>o) fornire assistenza e pareri alle amministrazioni pubbliche che intendano inserire in tutti i programmi di formazione e aggiornamento del personale una specifica materia relativa al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;</p> <p>p) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione e al rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, a tutti i Ministri interessati e alle Camere;</p> <p>q) informare la società civile sugli sviluppi internazionali nel campo dei diritti umani attraverso la pubblicazione nel proprio sito <i>web</i> istituzionale di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività svolte, secondo criteri di comprensibilità, apprendibilità e utilizzabilità;</p> <p>r) promuovere la costituzione di un <i>forum</i> permanente di pubblico confronto, al quale possono aderire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni o i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi di protezione dei diritti umani e civili. Il <i>forum</i> viene consultato semestralmente dalla Commissione anche per l'adozione delle politiche nazionali e per le decisioni di maggiore rilievo. Le modalità di costituzione del <i>forum</i> sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri interessati;</p> <p>s) promuovere, nell'ambito delle categorie professionali, l'inserimento nei codici di deontologia di norme per la promozione e la protezione dei</p>	<p>dell'ufficio della Commissione, il personale di cui avvalersi entro il limite massimo di dieci unità, le procedure e le modalità di reclutamento, ai sensi della normativa vigente, l'ordinamento delle carriere nonché il trattamento economico e giuridico del personale addetto sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri. La Commissione svolge le proprie funzioni e prende le sue decisioni all'unanimità. Al fine di consentire l'avvio dell'attività amministrativa, la Commissione stabilisce con regolamento le modalità di reclutamento del primo contingente di personale amministrativo e tecnico, nell'ambito della predetta dotazione, nel limite massimo di sei unità, selezionate fra il personale dipendente dalla pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocate, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.</p> <p>9. Con apposita delibera adottata dalla Commissione nella prima seduta sono definite le procedure di formazione e di adozione degli atti nonché l'articolazione della struttura. La delibera è pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4.</p>
--	---	---

	<p>diritti umani nonché per il controllo della loro attuazione, anche avvalendosi dei soggetti deputati ai controlli e alle segnalazioni.</p> <p>2. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera <i>l</i>), può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I soggetti interpellati devono rispondere entro trenta giorni dalla richiesta.</p> <p>3. In caso di rifiuto, omissione o risposte non veritiere da parte dei soggetti di cui al comma 2, la Commissione può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della Commissione, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dalla Commissione con apposito regolamento.</p> <p>4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera <i>l</i>), la Commissione può, altresì, disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.</p> <p>5. La Commissione, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, si avvale con funzioni consultive dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).</p> <p>6. Alla Commissione possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionali</p>	<p><i>(Obbligo di rapporto)</i></p> <p>1. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qual volta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.</p> <p>Art. 5. <i>(Ufficio della Commissione)</i></p> <p>1. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio, a capo del quale è posto un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione. Le funzioni del direttore sono individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 8.</p> <p>2. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dalla Commissione, la cui composizione è fissata in dieci unità, di cui un dirigente di seconda fascia, sei funzionari esperti, tre fra amministrativi e tecnici.</p> <p>3. All'ufficio della Commissione, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p> <p>4. Il direttore ed il personale in servizio presso l'ufficio della Commissione rispondono esclusivamente alla Commissione.</p> <p>Art. 6. <i>(Consiglio per i diritti umane le libertà fondamentali)</i></p>
--	--	--

	<p>derivanti da leggi di esecuzione di convenzioni internazionali in materia di diritti umani.</p> <p>7. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di un'istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti umani riconosciuti dalle leggi vigenti, la stessa è tenuta a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento, eccettuati i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione debba essere effettuata successivamente.</p> <p>8. Assunte le necessarie informazioni la Commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia di cui al comma 7, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio di cui all'articolo 4.</p> <p>9. Il soggetto interessato, se disattende la richiesta di cui al comma 8, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui il soggetto interessato non comunichi il dissenso motivato o nel caso in cui la Commissione ritenga insufficiente la motivazione fornita, la Commissione si rivolge, ove ne ricorrano i presupposti, all'autorità giudiziaria competente. Qualora il soggetto sia una pubblica amministrazione, nel caso in cui ometta di conformarsi e il dissenso motivato non sia comunicato nel termine di cui al primo periodo o la motivazione non sia ritenuta sufficiente, la Commissione si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta della Commissione, l'attivazione del</p>	<p>1. La Commissione si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, del Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, di seguito denominate «Consiglio», costituito da non più di quaranta componenti nominati con le seguenti modalità:</p> <p><i>a)</i> diciotto componenti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative a livello nazionale ed internazionale nel settore della tutela dei diritti umani e del diritto umanitario;</p> <p><i>b)</i> quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;</p> <p><i>c)</i> sei esperti scelti in ragione della loro riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, ivi compresi gli esperti indipendenti designati dal Governo presso gli organismi internazionali dei diritti umani;</p> <p><i>d)</i> tre componenti designati congiuntamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, dall'Unione delle province d'Italia e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano fra coloro che, a livello locale, svolgono istituzionalmente attività autonoma di promozione e tutela di diritti umani;</p> <p><i>e)</i> sei componenti designati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un componente designato dall'UNAR, in rappresentanza delle istituzioni;</p> <p><i>f)</i> due componenti scelti tra i garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, istituiti con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
--	--	--

procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, la Commissione può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare agli uffici interessati di tenere il comportamento dovuto.

10. Per le finalità di cui al comma 1, lettera l), la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La disposizione del primo periodo non si applica ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

11. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche nonché, ove necessario, altri organi dello Stato collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Ufficio della Commissione)

1. La Commissione ha sede in un edificio pubblico ad essa esclusivamente destinato, atto ad accogliere anche persone con disabilità locomotorie e sensoriali. Tutti hanno diritto ad accedere senza limitazioni alla sede della Commissione.

2. La Commissione si avvale, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, di un proprio ufficio di segreteria, appositamente istituito, il cui organico iniziale è costituito da dieci unità di cui un direttore, un vice direttore, un segretario generale e sette impiegati. Tale organico può essere successivamente variato con il regolamento di cui al

2. Le modalità di selezione dei componenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo sono stabilite nella delibera di cui all'articolo 3, comma 9.

3. Di volta in volta, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti che abbiano competenze nell'ambito della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 7.

(Compiti e funzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio collabora con la Commissione nell'esame delle problematiche connesse alla promozione e alla protezione dei diritti umani. Formula altresì pareri e raccomandazioni alla Commissione.

2. Il Consiglio assiste la Commissione nell'attività di raccordo con le istanze della società civile, le istituzioni statali e territoriali, anche promuovendo occasioni di incontro e dibattiti pubblici.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Commissione, almeno quattro volte l'anno, per approvare le linee politiche generali del programma annuale della Commissione, per discutere questioni di attualità nell'ambito dei diritti umani e per formulare proposte di lavoro concrete su temi ritenuti di particolare interesse per il territorio e per la società civile. Il Presidente della Commissione può altresì convocare sedute straordinarie del Consiglio quando lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio con diritto di voto. A fine anno, la Commissione presenta e discute con i componenti del Consiglio il programma di lavoro per l'anno successivo.

4. Il Consiglio esamina ed approva il programma annuale di lavoro della Commissione e formula

comma 3, ove ne ricorra la comprovata esigenza. L'assunzione avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla Commissione medesima in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, di adeguata conoscenza delle principali lingue straniere.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione, è adottato il regolamento concernente il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio nonché le procedure e le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio.

4. Al direttore, al vice direttore, al segretario generale e agli impiegati dell'ufficio è attribuito un trattamento economico e giuridico sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri.

5. Al fine di garantirne la responsabilità e l'autonomia, il direttore, il vice direttore, il segretario generale e gli impiegati dell'ufficio rispondono esclusivamente alla Commissione.

6. L'ufficio redige un apposito rendiconto di gestione sottoposto al controllo della Corte dei conti che deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero degli affari esteri assicurandone la diffusione e l'accessibilità a tutti gli utenti.

Art. 5.

(Obbligo di rapporto, segreto d'ufficio e sanzioni)

proposte di lavoro su temi che reputa rilevanti.

5. Il Consiglio nomina al suo interno un coordinatore, che lo rappresenta presso la Commissione e può essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio può istituire al suo interno gruppi di lavoro su tematiche specifiche discusse nell'ambito del Consiglio stesso e deliberate dalla Commissione. Ciascuno dei gruppi di lavoro è coordinato da un componente della Commissione.

7. I rappresentanti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), che sono componenti del Consiglio non hanno diritto di voto.

8. Per i componenti del Consiglio è previsto il solo rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle sedute.

Art. 8.

(Collaborazione di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni)

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di osservatori nazionali e di altri organismi istituiti per legge ed operanti in ambiti rilevanti per la promozione e la protezione dei diritti umani.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano, con riconosciuta e comprovata competenza e professionalità, nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 9.

(Segreto d'ufficio)

1. I componenti della Commissione e i soggetti di cui la Commissione si avvale per espletare il proprio

	<p>1. La Commissione presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e conduce indagini di propria iniziativa sulla base di istanze individuali o collettive anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità competente.</p> <p>2. La Commissione può richiedere la collaborazione delle agenzie governative e di soggetti pubblici nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle vittime che hanno subito una violazione.</p> <p>3. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati.</p> <p>4. I soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui all'articolo 3, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 a 15.000 euro. Qualora siano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, i responsabili sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>5. I componenti della Commissione e dell'ufficio nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per i propri compiti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. La Commissione è tenuta a rendere pubblici i provvedimenti adottati secondo</p>	<p>mandato sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.</p> <p>Art. 10. <i>(Relazione annuale della Commissione e informazione)</i></p> <p>1. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione approvata all'unanimità sull'attività svolta e sulla situazione dei diritti umani, relativa all'anno precedente, con le proposte utili a migliorare il sistema della promozione e protezione dei diritti umani sul territorio nazionale.</p> <p>2. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri ed a tutti i Ministri interessati.</p> <p>3. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il bollettino può essere pubblicato anche attraverso strumenti telematici.</p> <p>Art. 11. <i>(Spese)</i></p> <p>1. Le spese di funzionamento della Commissione, del Consiglio e dell'ufficio della Commissione sono a carico del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Art. 12. <i>(Copertura finanziaria)</i></p> <p>1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 662.575 per l'anno 2013 e euro 1.735.150 a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di</p>
--	--	--

criteri di trasparenza e può, a suo insindacabile giudizio, rivolgersi direttamente all'opinione pubblica con i mezzi da essa ritenuti idonei per pubblicizzare le proprie opinioni, i provvedimenti adottati e le politiche perseguite e realizzate.

Art. 6.

(Collaborazioni con enti di ricerca, centri di studi, università e organizzazioni)

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi istituiti con legge, con riconosciute e comprovate competenza e professionalità, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Abrogazione)

1. Il comitato interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2007, è soppresso.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.660.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

	<p>finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p> <p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
--	---	--